Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – deposito della documentazione – termine di 15 giorni dalla acquisizione delle partecipazioni – Attenuanti - Fattispecie

Descrizione

L'art. 20-*bis* delle NOIF, nell'attuale formulazione, non lascia alcun margine all'interprete allorquando prevede espressamente una specifica e tassativa procedimentalizzazione degli adempimenti richiesti nella tempistica e un predefinito quadro sanzionatorio con una portata afflittiva puntualmente comminata dallo stesso art. 20-*bis*. Tuttavia è consentito applicare le attenuanti ex artt. 12 e 13 del CGS anche in relazione alla circostanza che "nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori" (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 55/CFA/2021-2022/E

Presidente

Torsello

Relatore

Caminiti

Riferimenti normativi

art. 20-bis NOIF; art. 32, comma 5-bis, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0055 CFA del 3 gennaio 2022 (Calcio Foggia 1929 S.r.l. - Nicola Canonico - Maria Assunta Elena Pintus/Procura federale)